



COMUNE DI CERES

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10070 - Tel. (0123) 53.316 - Fax. (0123) 53.501
Codice Fiscale 83000610010 - Partita IVA 04393920014

Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile del Comune di Ceres

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 18/4/2015

PREMESSA.

Il Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale è alle dirette dipendenze, per le esigenze di Protezione Civile, del Comune di Ceres. Il Gruppo risponde direttamente in tutto all'Amministrazione Comunale.

Art. 1 (COSTITUZIONE)

Il Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Ceres, con sede nel Municipio di Ceres piazza municipio 12 è costituito con Delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 18/4/2015 ed è iscritto presso il registro delle associazioni di volontariato di protezione civile della Regione Piemonte con N. (comunicazione n. del.....).

Art. 2 (FINALITÀ)

Il Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale, apartitico e apolitico, opera senza fini di lucro nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso, ripristino, in vista o in occasione di calamità naturali, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione e l'attuazione del piano comunale di Protezione Civile, nonché di formazione nella suddetta materia.

Il Gruppo può operare al di fuori del territorio comunale:

- previa accettazione da parte del Comune di Ceres di richieste scritte pervenute da altri enti preposti (Comuni e Associazioni);
- su disposizione della Prefettura e/o del Centro Operativo Misto di Lanzo Torinese.

E' fatto divieto ai Volontari del Gruppo, pena l'espulsione, di svolgere nei locali del Gruppo attività politiche, economiche o comunque non inerenti lo scopo sociale. E' altresì fatto divieto di utilizzare strutture, mezzi o simboli identificativi del Gruppo per tali attività.

Art. 3 (CRITERI DI AMMISSIONE E ISCRIZIONE DEI VOLONTARI)

Il Comune di Ceres individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo di Protezione Civile Comunale.

Sono ammessi a far parte del Gruppo Comunale di Protezione Civile i soggetti di ambo i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
- età minima di 18 anni;
- residenza nel Comune di Ceres, o di un Comune limitrofo purché appartenente al C.O.M. di competenza (Possono essere ammessi anche soggetti non rispondenti al presente requisito, previa decisione insindacabile dell'Unità di Coordinamento);
- autocertificazione attestante l'assenza di condanna/e, con sentenza/e passata/e in giudicato, per uno dei reati comportante la destituzione dai Pubblici Uffici (tale requisito può essere verificato dall'autorità comunale presso il Casellario Giudiziario entro il termine di istruttoria di ammissione);
- non essere membro di altre Associazioni/Gruppi di Protezione Civile;
- assumere l'impegno a svolgere gratuitamente le attività, anche di tipo intellettuale o professionale previste dal presente regolamento;

- assumere l'impegno di frequentare con costanza i corsi di formazione previsti per il personale volontario da parte degli Enti preposti;
- possesso di buona condotta morale e civile allo scopo di svolgere i compiti assegnati conformemente a quanto prescritto dal presente regolamento.

L'ammissione al Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale è subordinata alla presentazione della domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, secondo il modello prestampato (vedi allegato A del regolamento), corredata di n. 2 (due) foto-tessere, nonché di copia fotostatica di certificati attestanti le qualifiche segnalate sulla domanda.

La domanda viene sottoposta all'esame del Comitato Comunale di Protezione Civile. L'ammissione al Gruppo viene comunicata all'Aspirante Volontario tramite comunicazione verbale alla prima riunione del Gruppo successiva alla data di presentazione della domanda. In tale circostanza verrà data visione all'Aspirante Volontario dell'ammissione scritta al gruppo.

Art. 4 (IDENTIFICAZIONE)

I Volontari del Gruppo di Protezione Civile Comunale sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità (nome e cognome), l'identificativo numerico, il ruolo (responsabile o volontario) e l'eventuale qualifica (capo squadra o istruttore).

Il tesserino di riconoscimento è rilasciato dall'Amministrazione Comunale ai sensi del D.P.R. n. 851 del 28 luglio 1967 recante "Norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato" e s.m.i.

Il tesserino di riconoscimento ha validità di 5 (cinque) anni dalla data di emissione.

Il tesserino deve essere riconsegnato all'Unità di Coordinamento in caso di congedo dal Gruppo o di momentanea sospensione volontaria/disciplinare del Volontario dal Gruppo.

Il tesserino è consegnato al Volontario tramite modulo sottoscritto indicante le norme di utilizzo dello stesso.

Art. 5 (RESPONSABILITÀ)

Il Sindaco e/o Suo Delegato, in ottemperanza all'Art. 15 della Legge 225/92 e ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. n. 7 del 14 Aprile 2003 è il responsabile unico, garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del Gruppo stesso, un'unità di coordinamento che ha la responsabilità del Gruppo durante le sue attività. Presiede inoltre il Comitato Comunale di Protezione Civile e l'Unità di Crisi.

L'Unità di Crisi è formata da:

- Sindaco;
- Vice Sindaco (o delegato);
- Responsabile Polizia Municipale;
- Esperto di sicurezza;
- Responsabile Gruppo Protezione Civile Comunale;
- Segretario

L'Unità di Coordinamento è costituita da:

- un responsabile operativo (RO) con qualifica di coordinatore;
- due vice responsabili operativi (VRO) con qualifica di capi squadra;

- un responsabile logistico (LGT) con qualifica di capo squadra;
- un responsabile comunicazioni radio (TLC) con qualifica di capo squadra.

Il Sindaco, il Responsabile Operativo e i Vice Responsabili Operativi hanno funzioni decisionali basate anche sulla consulenza, non vincolante, dei Responsabili Logistico e Comunicazioni Radio.

L'Unità di Crisi e l'Unità di Coordinamento possono richiedere un'ulteriore consulenza ai volontari con qualifiche particolari.

Art. 6 (ORGANIGRAMMA)

Il Gruppo Volontari Protezione Civile Comunale si basa su organigramma a due ruoli con qualifiche.

1) Il Ruolo Responsabili è suddiviso in:

- Responsabile di 1° livello: Sindaco.
- Responsabile di 2° livello: Responsabile Polizia Municipale
- Responsabile di 3° livello: Responsabile Operativo (con qualifica di coordinatore).
- Responsabile di 4° livello: Vice Responsabili Operativi, Responsabile Logistica, responsabile Comunicazioni Radio (con qualifica di capi squadra).

2) Il Ruolo Volontari è ruolo unico per tutti gli operatori non inquadrati nel Ruolo Responsabili. Fanno eccezione i Volontari Qualificati, ovvero i Volontari in possesso di particolari qualifiche professionali.

Art. 7 (COMPITI DELL'UNITÀ DI COORDINAMENTO E DEI RESPONSABILI)

E' compito dell'Unità di Coordinamento:

- armonizzare le attività del Gruppo Volontari di Protezione Civile e sovrintendere al suo normale ed ordinato funzionamento;
- convocare le assemblee del Gruppo Volontari di Protezione Civile sentito il Sindaco e/o Suo Delegato, o di almeno un quinto dei Volontari;
- la responsabilità dell'operato del Gruppo Volontari durante le sue attività;
- la promozione delle collaborazioni con altri Enti di volontariato di Protezione Civile;
- l'efficienza dei mezzi e dei materiali affidati.

I compiti delle figure di cui all'Art. 5 sono così suddivisi:

a) Responsabile Operativo (con qualifica di coordinatore).

- Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento.
- Convoca le riunioni operative e formative, sentito il Sindaco e/o Suo Delegato, o su richiesta del Sindaco, dei Vice Responsabili, o di almeno un quinto dei Volontari.
- In qualità di istruttore, promuove e sovrintende le iniziative tese alla formazione dei Volontari, nonché i corsi di aggiornamento.
- E' responsabile dell'operato del Gruppo durante le attività, nel caso di intervento operativo, e nelle simulazioni; risponde direttamente al Sindaco e/o Suo Delegato.
- Nomina, tra i Volontari del Gruppo e sotto l'approvazione del Sindaco, i Vice Responsabili Operativi, il Responsabile Logistico, il Responsabile Comunicazioni Radio.
- Comunica alla struttura comunale di Protezione Civile, del quale è componente, l'elenco dei Volontari, gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno. Fa parte del C.O.C (Centro Operativo Comunale).

b) Vice Responsabile Operativo (con qualifica di capo squadra).

- E' sottoposto al Responsabile Operativo.
- Collabora con il Responsabile Operativo nell'armonizzazione delle iniziative del Gruppo e della sovrintendenza al suo normale ed ordinato funzionamento.
- E' responsabile di una o più squadre formate da Volontari e/o Volontari Qualificati (specialisti). E' responsabile dell'operato della squadra durante le attività, nel caso di intervento operativo e nelle simulazioni.
- Risponde direttamente al Responsabile Operativo e al Sindaco.

c) Responsabile Logistico (con qualifica di capo squadra).

- E' sottoposto al Responsabile Operativo.
- E' preposto all'inventario, alla manutenzione e allo stoccaggio dei mezzi e materiali del Gruppo.
- E' addetto alla formazione del personale volontario in materia di uso e manutenzione dei mezzi e dei materiali.
- Risponde direttamente al Responsabile Operativo e al Sindaco per i materiali e i mezzi ad esso affidati.
- Può avere funzioni operative solo in assenza dei Vice Responsabili Operativi e/o qualora non impegnato nelle proprie funzioni.

d) Responsabile Comunicazioni Radio (con qualifica di capo squadra)..

- E' sottoposto al Responsabile Operativo.
- E' addetto alla formazione del personale volontario in materia di uso degli apparati radio in dotazione.
- E' addetto alla manutenzione degli apparati radio e delle stazioni.
- E' addetto al coordinamento radio in mancanza del Responsabile Operativo e/o dei Vice Responsabili Operativi.
- E' addetto alla corretta informazione e verifica delle leggi inerenti le comunicazioni radio.
- Risponde direttamente al Responsabile Operativo e al Sindaco.

**Art. 8
(DOVERI DEI VOLONTARI)**

I Volontari del Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate all'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione.

Compito del Volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartiti dall'Unità di Coordinamento in attività di prevenzione e soccorso nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo.

Il Volontario opera sempre in squadra con altri Volontari. Ricevendo segnalazione da persone estranee al Gruppo Volontari di Protezione Civile Comunale, deve immediatamente contattare il Responsabile Operativo che predisporrà gli interventi del caso.

Il servizio comandato non deve mai essere abbandonato o interrotto dal Volontario, se non su ordine del Responsabile Operativo o di un Vice Responsabile o per gravi casi evidenti, comunque comunicati e approvati dal Responsabile Operativo stesso.

I Volontari sono tenuti a frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'iter formativo stabilito dal Responsabile Operativo/Istruttore e dalle normative vigenti in materia. La reiterata assenza in/giustificata corrisponde all'espulsione dal Gruppo.

Gli appartenenti al Gruppo non possono svolgere nelle vesti di Volontari di Protezione Civile contrastanti con le finalità indicate.

Gli appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile, sono tenuti a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato agli incarichi da eseguire.

Art. 9 (DIRITTI DEI VOLONTARI)

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile possono essere concessi:

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;
- dalla Regione Piemonte, previa emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7.

Ai Volontari, inoltre, saranno garantiti nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al Volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione contro le malattie e gli infortuni connessi all'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le modalità previste dall'art. 4 Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- per gli studenti universitarie/o delle scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di Protezione Civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare all' Ateneo di appartenenza o al Capo Istituto;
- rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche), previa autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti di disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate;
- per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico pratica autorizzate preventivamente dal Dipartimento di Protezione Civile, sono garantiti i benefici di cui al comma 1 dell'Art. 9, applicati per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni continuativi e per un massimo di 30 (trenta) giorni all'anno. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei Volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento della prova da parte degli interessati.

Art. 10 (ADDESTRAMENTO)

I Volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, della Croce Rossa Italiana, della Polizia Municipale di zona, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Art. 11 (SPECIALIZZAZIONI)

All'interno del Gruppo sono identificati Volontari Esperti in possesso di qualifica professionale.

Possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Art. 12 (EMERGENZA)

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi predisposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi (Sindaco, Centro Operativo Misto di Lanzo Torinese e Prefettura competente).

Art. 13 (DOTAZIONI ED EQUIPAGGIAMENTO)

L'Amministrazione Comunale provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, a fornire l'equipaggiamento ai Volontari.

a) Divisa.

Al Volontario è fatto divieto assoluto di apportare modifiche tali da compromettere l'uniformità delle divise (scritte, adesivi o quant'altro) non attinenti al servizio di Protezione Civile e non approvate dall'Unità di Coordinamento o dall'Amministrazione Comunale.

Al Volontario è vietata la detenzione, in pubblico, di coltelli, asce o altro che assuma la definizione di arma bianca impropria.

Il volontario deve tenere in ordine (pulita ed integra) la dotazione ricevuta, che rimane sempre di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

E' obbligo del Volontario la restituzione del materiale dato in consegna qualora lo stesso decida di congedarsi dal Gruppo o sia stato espulso dallo stesso.

L'uso improprio della divisa comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale

b) Attrezzature radio, pale, picconi, ed ogni altra tipologia di attrezzi consegnati al volontario per l'espletamento delle attività.

c) Automezzi.

Il Gruppo di P.C. può essere dotato di automezzi per il trasporto di volontari e/o di attrezzature e materiali.

Su detti automezzi sono applicati i segni distintivi del Comune e della Protezione Civile (allegato A del presente regolamento), nonché eventuali dispositivi acustici e luminosi, nel rispetto delle normative vigenti, da utilizzare durante i servizi d'istituto urgenti.

La nomina dei conducenti è a discrezione del Sindaco.

Il conducente del mezzo è responsabile del mezzo stesso e della sua custodia all'esterno della rimessa, nonché del materiale a bordo. Il conducente dovrà essere coadiuvato nell'espletamento delle sue funzioni da un capo macchina/capo equipaggio.

Il conducente deve assicurarsi che, al termine degli interventi o addestramenti, tutto il materiale sia effettivamente rientrato, ferma restando la responsabilità individuale dei Volontari nell'utilizzo delle attrezzature.

Ogni conducente redigerà un foglio di marcia indicando Km., orario delle uscite, motivazioni delle stesse, annotazioni sull'andamento del mezzo; il conducente dovrà inoltre compilare l'apposito registro di chilometraggio presso gli uffici del Comune. Eventi fortuiti e casuali, come multe, saranno di volta in volta valutate dall'Unità di Coordinamento, tenendo conto della ripetitività, entità e gravità dell'infrazione.

Ogni conducente dovrà esibire, su richiesta del Responsabile operativo e/o dei Vice, la patente di guida, che dovrà essere necessariamente in stato di validità.

Art. 14
(ASPETTATIVA)

L'aspettativa può essere richiesta dal Volontario per iscritto al Responsabile Operativo per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi . Il volontario collocato in aspettativa, per poter riprendere servizio, dovrà presentare richiesta scritta di reinserimento attivo al Responsabile Operativo.

Art. 15
(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)

Il Sindaco e il Responsabile Operativo sono garanti dell'osservanza e dell'applicazione del presente regolamento.

Sono passibili di procedimento disciplinare:

- a) assenza ingiustificata (due mesi);
- b) danni volontari a mezzi o attrezzature;
- c) danni a mezzi o attrezzature procurati per scarsa attenzione o incuria;
- d) inosservanza delle disposizioni dell' Unità di Coordinamento;

Il Volontario incorrerà in primo grado ad un richiamo verbale da parte del Responsabile Operativo.

Il Volontario incorrerà in secondo grado ad un richiamo scritto da parte del Responsabile Operativo qualora, nonostante il richiamo verbale, il Volontario continui a comportarsi in modo inappropriato

Il Volontario incorrerà in terzo grado alla sospensione temporanea e, nei casi più gravi, all'espulsione dal Gruppo, previo beneplacito del Sindaco.

La sospensione temporanea può essere stabilita dal Responsabile Operativo e dai Vice Responsabili Operativi, dopo aver accertato fatti e circostanze e dopo aver sentito le parti interessate.

L'espulsione sarà invece decisa da una commissione disciplinare formata dai componenti dell'Unità di Coordinamento presieduta dal Sindaco, dopo aver accertato fatti e circostanze e ave sentito le parti interessate.

Art. 16
(MODIFICA DEL REGOLAMENTO E APPLICAZIONE)

L'Unità di Coordinamento e/o l'Assemblea dei Volontari, a maggioranza semplice, propongono, al Sindaco e/o Suo Delegato, la richiesta di modifica del presente regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi delle attività e alle eventuali modifiche normative.

Allegato A

**SEGNI DISTINTIVI
DEL GRUPPO**

